

STATUTO DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art.1. Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione: "SAVENA BEACH società sportiva dilettantistica a r. l." in breve anche "SAVENA BEACH ssdrl".

Art.2. Sede sociale

La società ha sede in San Lazzaro di Savena (BO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. La sede potrà essere trasferita al di fuori del Comune sopra indicato con voto dell'assemblea dei soci.

Art.3. Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. È onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art.4. Durata La durata della società è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea soci.

Art.5. Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la pratica di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale della persona. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite. La Società ha per oggetto l'esercizio d'attività sportive, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione della disciplina dello sport su sabbia, nonché la promozione ed organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica o didattica in genere nell'ambito degli sport su sabbia. Il tutto con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni sportive alle quali la Società intenderà aderire.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento d'impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive e assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi.

La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezza concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle

norme e alle direttive del Coni nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni di appartenenza e si impegna di accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico.

Art.6. Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti, sempre proporzionalmente. Esso potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge a riguardo.

Art.7. Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso; il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

Art.8. Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono intrasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili. È tassativamente vietato alla Società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

Art.9. Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Devono essere adottate a mezzo delibera assembleare le decisioni che abbiano per oggetto:- le modifiche dello Statuto;

- la modifica dell'oggetto sociale;

- la modifica dei diritti dei soci;

- lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori, nonché i criteri di svolgimento della liquidazione e in ogni altro caso quando sia richiesto da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

In tutti i restanti casi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone

l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento

alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza

richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15)giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art.10. Assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spedita ai Soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza (3 giorni per le Assemblee convocate con urgenza), nel domicilio risultante da apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese o all'indirizzo di posta elettronica.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia pure presente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale se nominato.

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da un soggetto socio che non sia amministratore o dipendente della società stessa, mediante delega scritta. Ogni persona può rappresentare solo due soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

La assemblea verrà convocata entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se particolari esigenze lo richiedano e deve:

- deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i nuovi Organi Sociali alla scadenza degli Organi precedentemente in carica.

L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa designazione fatta dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente nomina un Segretario scelto tra i Soci. Nelle Assemblee straordinarie, e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e Sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.11. Deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini di legge.

Art. 12. Amministrazione

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e da un massimo di nove amministratori che debbono essere Soci e che formano il Consiglio, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato o per la durata stabilita nell'atto di nomina.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese da attribuire ai Consiglieri con cariche operative che dovranno essere ratificati da parte dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio sceglie nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese ai sensi dell'Art. 2388 del C.C.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima

carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Art.13. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 8 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione sia avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti si intenderà approvata la mozione che avrà ricevuto il voto favorevole di chi presiede la riunione.

Il voto non può in nessun caso essere dato per rappresentanza.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione,

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art.14. Competenze dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto ai soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) determinare annualmente ed anticipatamente l'ammontare delle quote ordinarie di frequenza dovute annualmente dai Soci e dagli affiliati, iscritti, frequentatori e/o praticanti;

- b) fare osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Speciali per l'uso delle Strutture Sociali;
- c) proporre ai Soci la convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- d) deliberare ed effettuare i trasferimenti delle quote;
- e) determinare o proporre quote straordinarie.

Art.15. Rappresentanza della società.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati se nominati, così come anche per eventuali direttori, institori e procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 16. Organo di controllo - revisore legale dei conti

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo comma c.c., un organo di controllo o un revisore legale dei conti; l'organo di controllo può essere monocratico o collegiale ed in questo caso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

E' possibile che la revisione legale dei conti sia esercitata, alle condizioni di cui all' art. 2409 bis secondo comma c.c. come richiamato dall' art. 2477 quinto comma c.c., dall' organo di controllo.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni ai sensi dell'art. 2477 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati all'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l' Assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Art.17. Recesso dei soci

Il recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione nel libro sociale della decisione che lo legittima al recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art.18. Esclusione

Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'esclusione deve risultare da decisione dell'Organo amministrativo a maggioranza assoluta.

Art.19. Liquidazione delle partecipazioni sociali

Nei casi di recesso o di morte del socio o di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate agli eredi o al socio secondo il loro valore nominale.

Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tener conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione della quota.

Art.20. Esercizio sociale e bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla formazione del Bilancio sociale da compilarsi secondo le norme di legge. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e qualora ricorrano fondati motivi potrà essere prorogato fino a 180 giorni dalla chiusura. Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro non deve distribuire utili. L'utile di gestione dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione del Consiglio di Amministrazione per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.

Art. 21. Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22. Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori e sindaci (ove nominati), ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 23. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto sarà fatto riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.